

Lotto 1

**CAPITOLATO SPECIALE PER COPERTURA
ASSICURATIVA**

**RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
E PRESTATORI D'OPERA (R.C.T./R.C.O.)**

COMUNE DI EDOLO (BS)

La normativa, qui di seguito dattiloscritta, annulla e sostituisce integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che, pertanto, si devono intendere abrogate e prive di effetto ad eccezione eventualmente per la presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio.

DEFINIZIONI

Qualora nel testo di polizza o nelle varie Sezioni siano ripetute le seguenti denominazioni, ad esse le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato.

per <i>Assicurazione</i> :	il contratto di assicurazione.
per <i>Polizza</i> :	il documento che prova l'assicurazione.
per <i>Contraente</i> :	il Comune di Edolo, che stipula l'assicurazione.
per <i>Assicurato</i> :	il soggetto (persona fisica o giuridica), il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: l'Ente Contraente; ▪ tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo; ▪ le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti che espletano attività per conto dell'Ente; ▪ i minori in affidamento all'Amministrazione, nonché i membri delle famiglie affidatarie.
per <i>Prestatori di Lavoro</i> :	Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'assicurato si avvale nell'esercizio delle proprie attività, incluse quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricade, ai sensi di legge, su soggetti diversi dall'assicurato, esclusi gli appaltatori. Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento in polizza a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati, o altri soggetti deve intendersi ad ogni effetto riferito a "prestatori di lavoro" di cui alla presente definizione.
per <i>Compagnia o Società</i> :	la Compagnia Assicuratrice Delegataria ed i Coassicuratori.
per <i>Broker</i> :	la Nord Broker S.r.l. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
per <i>Premio</i> :	la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.
per <i>Rischio</i> :	la probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
per <i>Sinistro</i> :	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
per <i>Indennizzo</i> :	la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.
per <i>Scoperto</i> :	percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
per <i>Franchigia</i> :	parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
per <i>Cose</i> :	sia gli oggetti materiali sia gli animali.

per <i>Danno Corporeale</i> :	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
per <i>Danni Materiali</i> :	ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
per <i>Massimale per Sinistro</i> :	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
per <i>Annualità Assicurativa</i> :	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
per <i>Retribuzione Annua Lorda</i> ai fini del calcolo del premio:	per Retribuzione Annua Lorda si intende la somma di: ⇒ Quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti del Contraente obbligatoriamente assicurati presso l'I.N.A.I.L. e quelli non I.N.A.I.L. effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; ⇒ Gli emolumenti lordi versati dal Contraente a: ▪ ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale); ▪ ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati); ▪ agli stagisti. ⇒ Quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso la Contraente: ▪ in qualità di Lavoratori in regime di L.S.U. (Lavori socialmente utili); ▪ in qualità di personale decentrato o in comando.

ATTIVITA' DEGLI ASSICURATI E LORO INDIVIDUAZIONE

L'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività e competenze, ovunque svolte, dall'Ente Contraente, siano esse previste dalla legge, da regolamenti, altri atti o delegate all'Ente Contraente o comunque di fatto svolte, inclusi attività e servizi che in futuro possano essere esplicitati, il tutto svolto con ogni mezzo ritenuto utile e/o necessario.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future. L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

La garanzia vale anche per la responsabilità civile che possa ricadere sugli Assicurati, a qualunque titolo, per fatti commessi da altri Enti, da imprese e/o persone che, appositamente delegati, svolgano o gestiscano servizi e lavori per conto dell'Ente Contraente. Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti ed alle registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

PREMESSA

Premesso che la presente descrizione si intende semplicemente esemplificativa, resta convenuto fra le Parti che qualora l'Amministrazione Comunale fosse chiamata a rispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, la sottoscritta Società ne assumerà la garanzia nei termini della presente polizza, sia per i rischi descritti che per quelli che emergono successivamente, anche se non descritti nella presente polizza ed anche se nella presente descrizione vi fossero errori od omissioni.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- a) Quale pubblico e privato proprietario, possessore, esercente, utente, amministratore di terreni, aziende agricole, fabbricati e loro pertinenze (quali ascensori, elevatori, montacarichi, impianti di gas, acqua potabile, elettrici ed apparecchi di riscaldamento), sia ubicati nel territorio del Comune che fuori Comune;
- b) Quale proprietario e/o esercente di:
 - Strade, parcheggi, piazzole ecologiche, depuratori ed inceneritori di pertinenza comunale, aree pubbliche e territorio in genere. Per quanto riguarda la manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada alla cui manutenzione l'assicurato provvede direttamente anche se di proprietà di terzi o se ubicati fuori dai suoi confini.
 - Acquedotto: l'assicurazione comprende il rischio degli impianti destinati al funzionamento del servizio, nonché il rischio derivante da lavori per la manutenzione degli impianti e per gli allacciamenti delle utenze alla rete di distribuzione. Sono altresì compresi i danni ai fondi ed alle colture di terzi provocati da rotture o guasti improvvisi ed accidentali.
 - Rete fognaria: relativamente ai danni da acqua, sono risarcibili i danni conseguenti a rotture accidentali e/o occlusioni di tubazioni e/o condutture e/o impianti.
 - Macelli pubblici, mercati, celle frigorifere, gabinetti, servizi igienici, orologi, sirene, cimiteri, servizi funebri, bagni e piscine pubbliche.
 - Giardini pubblici e/o altri analoghi spazi aperti al pubblico uso e relativi impianti, compresi, pertanto, giochi per bambini e quant'altro attinente, parchi ed alberi ad alto fusto, includendo peraltro il rischio della loro conduzione, potatura e abbattimento.
 - Campi gioco e loro attrezzature, impianti e centri sportivi, stadi, piscine, palestre nonché proprietà di ruderi monumentali e non, e di tutti quei manufatti che, per tipologia e destinazione d'uso, non possono considerarsi dei fabbricati veri e propri. La garanzia è operante indipendentemente dallo stato di conservazione degli immobili.

- Canili ed altri ricoveri di animali, nonché quale custode di animali in dotazione ai giardini pubblici.

Tali servizi possono essere gestiti anche da terzi, nel qual caso la garanzia opera per la committenza di tali attività.

- c) Per l'esercizio di scuole di ogni ordine e grado (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie, scuole superiori, serali e professionali) e corsi in genere (culturali, ricreativi, artistici, sportivi e simili), colonie estive, invernali ed elioterapiche, campeggi, campi solari, centri di assistenza sociale, per l'infanzia e per portatori di handicap nonché il rischio dell'assistenza domiciliare a bambini handicappati ed anziani.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale degli addetti, dirigenti, insegnanti, istruttori, puericultrici, degli organi collegiali e degli alunni medesimi. L'assicurazione comprende il rischio di gite, spostamenti fra sedi e/o succursali, visite anche in stabilimenti, piscine ed impianti sportivi non della scuola sempre che trattasi di attività scolastiche e parascolastiche. L'assicurazione comprende altresì il rischio inerente preparazione, distribuzione, refezione e somministrazione di cibi e bevande. Il servizio di refezione può essere attuato anche in istituti non gestiti dal Comune. L'assicurazione comprende inoltre la responsabilità civile derivante al Comune dalle competenze in materia di servizi di animazione socioculturale e sportiva, di servizi sociali, assistenziali, Progetto Giovani, di assistenza ai minori compresa la responsabilità civile dei minori in affidamento.

- d) Per il trasporto di alunni e handicappati, compreso il rischio della committenza.
- e) Per l'esercizio di case di riposo, centri diurni integrati, soggiorni estivi per anziani e per l'assistenza domiciliare ad anziani ed handicappati con esclusione delle prestazioni di carattere infermieristico e sanitario eventualmente prestate.
Tali servizi possono essere gestiti anche da terzi.

- f) Per tutti i pubblici servizi gestiti in economia o affidati in gestione a terzi, quali:
- Sorveglianza, pubblica sicurezza anche con guardie armate, affissioni, assistenza, beneficenza, igiene, ambulatori pubblici, farmacie, poliambulatori, impianti sportivi e cimiteri. La garanzia non comprende comunque, la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio delle attività attribuite per legge alle ASL.
 - Esazione tributi, contributi e tasse.
 - Nettezza urbana: la garanzia comprende l'uso di cassonetti, campane e contenitori vari per la raccolta della nettezza urbana, la cui svuotatura sia direttamente gestita o gestita da terzi; in questa seconda ipotesi la garanzia vale sempreché sussista la responsabilità della Contraente e salvo il diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile. E' compresa inoltre la pulizia delle strade.

- g) Proprietà di biciclette, veicoli a mano ed a trazione animale.
- h) Per il rischio della committenza derivante dalla direzione, sorveglianza di lavori edili, stradali e fognature eseguiti da Ditte appaltatrici dell'Amministrazione stessa.
- i) Per danni derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione effettuati su fabbricati di proprietà comunale, o su altri per i quali il Comune sia tenuto ad intervenire.

- j) Per danni derivanti a cose da lavori di manutenzione, eseguiti direttamente o in economia, di strade, fognature, piazze, giardini, parchi, aiuole, verde pubblico in genere, ponti, corsi d'acqua, tubazioni, tombinature, acquedotti, compresi i danni derivanti da scavi con o senza uso di compressori, ruspe o macchine edili in genere fermo restando l'esclusione per fatti dolosi. Per quanto concerne i predetti lavori di manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada alla cui manutenzione provvede direttamente l'Amministrazione Comunale anche se ubicati fuori dai confini del territorio Comunale.
- k) La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei. Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di EURO 300,00=. e con il massimo risarcimento di EURO 100.000,00=. per sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di EURO 200.000,00=. per uno o più sinistri verificatesi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
- l) La garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive. Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro (con il minimo assoluto di EURO 1.000,00=.), nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di EURO 200.000,00=. per uno o più sinistri verificatesi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia assoluta di EURO 300,00=. per ogni sinistro.
- m) Per danni derivanti da:
- Mancata od insufficiente segnaletica stradale, orizzontale e verticale.
 - Mancanza o insufficienza dell'illuminazione pubblica.
 - Difettoso funzionamento di impianti semaforici, di segnalazione e d'allarme.
 - Cordoli protettivi di corsia e dei mezzi di protezione in genere.
 - Dispositivi dissuasori di velocità e "*cunette rallenta-traffico*".
 - Omissioni nei compiti di manutenzione strade, vigilanza e pubblica sicurezza.
 - Impiego di macchine operatrici e semoventi in genere: l'assicurazione è operante, nell'ambito dell'area operativa per l'esecuzione dei lavori, anche per l'impiego da parte del Contraente di pale, escavatori, caricatori, rulli compressori, macchine per il costipamento e il livellamento del terreno, spargisale, vibrofinitrici, sgombraneve, trattori, scavafossi, motoagricole, autogrù, puli-lavastade, tagliaerba, in proprietà, uso o comodato. L'assicurazione R.C.T. non è peraltro operante per danni derivanti o ricollegabili ai rischi della responsabilità civile per i quali, in conformità al dettato della Legge 990 del 24.12.1969, del D.Lgs. 209/2005 artt. 122 e s.m.i., è obbligatoria l'assicurazione.
 - Rimozione automezzi: sono compresi in garanzia i danni provocati agli automezzi di terzi rimossi con autogrù appositamente attrezzate ed alle cose di terzi che vengono trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate. La garanzia è prestata con la franchigia fissa di EURO 300,00=. fino ad un massimo di risarcimento di EURO 2.600,00=. per ciascun sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di EURO 52.000,00=. per uno o più sinistri verificatesi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

- n) Alla Responsabilità Civile derivante dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere, compresa la vendita di farmaci e materiale farmaceutico in genere. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.
- o) Per danni provocati a terzi per l'uso di anticrittogamici quando fanno parte della normale manutenzione delle piante, giardini e parchi pubblici. L'assicurazione si intende inoltre estesa ai danni provocati a terzi conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite dai fabbricati di proprietà e/o in uso comunque al Contraente, a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Tale garanzia è prestata nel limite del massimale previsto in polizza per danni a cose, ma comunque con un massimo risarcimento per ogni sinistro e per periodo assicurativo annuo di EURO 250.000,00=. - e con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di EURO 2.500,00=. per singolo sinistro.
- p) Alla Responsabilità Civile derivante al Comune, ai sensi di legge, nella sua qualità di organizzatore e/o patrocinante di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose nonché mostre, fiere ed affini per danni cagionati all'interno di sedi Comunali o di terzi, ovvero all'aperto, nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni o nelle immediate vicinanze, per cause che abbiano attinenza con le manifestazioni stesse. La garanzia è altresì prestata per la Responsabilità Civile derivante al Comune nella sua qualità di concedente spazi e/o strutture comunali per manifestazioni organizzate da terzi nonché dal Comune patrocinate. La garanzia comprende i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo, compresi i danni cagionati ai locali stessi.

MASSIMALI DI GARANZIA

Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.):

EURO 5.000.000,00=. per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;

EURO 5.000.000,00=. per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali;

EURO 5.000.000,00=. per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.):

EURO 5.000.000,00=. per ogni sinistro, qualunque sia il numero degli infortunati;

EURO 2.500.000,00=. per ogni prestatore di lavoro colpito da infortunio.

Si precisa che in caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O. la Società non sarà esposta per somme superiori ad **EURO 5.000.000,00=.**

ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) imputabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria come previsto dal D.Lgs 209/2005 e successive modificazioni, integrazioni, aggiornamenti e norme di esecuzione, nonché dall'impiego di aereomobili;
- b) da furto;
- c) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovati nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto dal precedente art. 6 e dall'Art. 7) delle Condizioni Particolari di Polizza;
- d) i danni di qualunque natura conseguenti al mancato adeguamento per intero od in parte di ogni apparecchiatura informatica, sistema o programma, al fine di gestire esattamente od integralmente il cambiamento di data, anno od ora o le informazioni ad esso connesse.

L'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. non comprende i danni:

- e) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f) derivanti da campi elettromagnetici;
- g) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- h) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V.V. U.U. di armi e relativo munizionamento;
- i) i danni derivanti da guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, occupazione militare ed invasione;
- j) i danni direttamente o indirettamente causati o derivati da terrorismo, sabotaggio o da qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo;
- k) derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati da frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
- l) sono altresì esclusi gli importi che l'assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e comunque a carattere sanzionatorio e non risarcitorio;
- m) danni conseguenti a qualsiasi prestazione di carattere medico.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1) COMMITTENZA AUTO

La garanzia comprende i danni derivanti all'Assicurato ai sensi dell'art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti o commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di EURO 300,00=. per ogni sinistro.

La garanzia è prestata per i sinistri avvenuti nei limiti territoriali dello Stato Italiano, nella Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e Stati Europei. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell'Assicurato che risulti in regolare servizio.

2) QUALIFICA DI TERZO

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti, i lavoratori parasubordinati dell'Assicurato nonché i lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili, i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, gli stagisti, i tirocinanti, le figure professionali disciplinate dal D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (di cui all'Art.13 punto b). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali a cose di loro proprietà sofferti durante l'orario di lavoro o servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

3) RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE

La garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T. anche per la responsabilità civile personale di:

- Dirigenti, Quadri e Dipendenti del Contraente;
- Personale assunto con contratti a termine;
- Personale assunto per lavori socialmente utili;
- Personale in borsa-lavoro;
- Collaboratori convenzionati;
- Personale operante presso l'Ente in qualità di praticante, borsista o stagista;
- Personale inserito per socializzazione (handicappati);
- Personale inserito per Tirocinio Riabilitativo Risocializzante;
- Addetti allo svolgimento di lavori di pubblica utilità;
- Soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo;
- Personale in Servizio Civile;
- Collaboratori e dipendenti distaccati da altri Enti od Istituzioni;
- Responsabilità Civile personale dei dipendenti, anche nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro"; "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza" ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori" e per le altre figure di responsabili previste dal predetto D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; "Responsabile unico del Procedimento" ai sensi della Legge n°163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. La suddetta garanzia è limitata all'ambito di cui al disposto della lettera a) dell'Art.13 - Oggetto dell'Assicurazione.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente. Per quanto riguarda i danni a dipendenti e/o lavoratori parasubordinati dell'Assicurato obbligatoriamente iscritti all'INAIL, la garanzia opera nei limiti del massimale previsto dalla polizza per ogni prestatore di lavoro, fermo che il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

- Persone della cui opera l'Assicurato/Contraente si avvalga (ad esclusione delle società a cui il Contraente affida in appalto lavori o servizi), benché non siano in rapporto di dipendenza con esso, sempreché all'Assicurato/Contraente, dal fatto del non dipendente, discenda una responsabilità ai sensi dell'art.2049 C.C. (Responsabilità dei Padroni e dei Committenti); per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art.583 C.P..

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

4) GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.

5) CAUSALE INCENDIO

La polizza comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Tale garanzia è prestata nel limite del massimale di garanzia per danni a cose ma con un limite di risarcimento di EURO 500.000,00=. per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

6) RESPONSABILITA' CIVILE FABBRICATI

L'assicurazione si intende altresì operante per la Responsabilità Civile derivante all'Ente ai sensi di Legge in qualità di proprietario e/o conduttore e/o utilizzatore di fabbricati comunque destinati (comprese tensostrutture), impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili e cancelli servocomandati. L'assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura.

L'assicurazione comprende i lavori di pulizia e di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in economia dall'Assicurato restando inteso che, qualora gli stessi fossero affidati a terzi, la garanzia opera per quanto imputabile all'Assicurato nella sua qualità di Committente dei suddetti lavori.

La garanzia si intende estesa ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguenti a rotture accidentali di tubature, impianti e condutture: il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di EURO 300,00=. per ciascun sinistro.

Si intendono esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali e da rigurgiti di fogne.

7) INQUINAMENTO ACCIDENTALE

La garanzia comprende i danni cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato esclusivamente dalla rottura accidentale di impianti e condutture.

Tale garanzia è comunque operante unicamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette, come mancato uso, interruzione di esercizio e simili conseguenze.

Tale garanzia è prestata nel limite del massimale previsto in polizza per danni a cose, ma comunque con un massimo risarcimento per ogni sinistro e per periodo assicurativo annuo di EURO 500.000,00=. - e con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di EURO 2.500,00=. per singolo sinistro.

8) DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, fermo restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

Sono altresì esclusi i danni da furto e incendio nonché quelli conseguenti al mancato uso.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di EURO 300,00=. per ogni mezzo danneggiato e con un limite per sinistro e per anno di Euro 300.000.00.

9) DANNI DA SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DI ATTIVITA'

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzione o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di EURO 1.500,00=., nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di EURO 200.000,00=. per uno o più sinistri verificatesi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

10) CENTRALI ELETTRICHE - CABINE ELETTRICHE - RETI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA

L'assicurazione viene estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato in relazione alla proprietà, manutenzione ed esercizio di:

- cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione;
- centrali;
- impianti e reti di distribuzione,

compresi i lavori di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria.

11) DANNI A COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose in consegna e/o custodia dell'Assicurato.

Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia assoluta di EURO 300,00=, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di EURO 200.000,00=, per uno o più sinistri verificatesi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

12) CONSEGNA, PRELIEVO E RIFORNIMENTO

La Società risponde per la Responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci.

13) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone della quali debba rispondere.

La garanzia RCT vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124, dell'art. 13 del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, loro successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, dai lavoratori parasubordinati (così come definiti all'art.5 del D.Lgs. n. 38/2000 e s.m.i.) nonché da lavoratori utilizzati, ai sensi della legislazione vigente, in lavori socialmente utili nonché da soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, stagisti, tirocinanti; sono ricomprese le figure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i;
- 2) per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 che precede;
- 3) Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n.1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, loro successive modifiche ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro dipendenti, ai lavoratori parasubordinati (così come definiti all'art.5 del D.Lgs n. 38/2000 e s.m.i.) nonché ai lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili e soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, stagisti, tirocinanti, comprese le figure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003, successive modifiche ed integrazioni, di cui al precedente punto 1, per morte e per lesioni personali.

La garanzia R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12 Giugno 1984, n.222.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erranee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità..

14) MALATTIE PROFESSIONALI

La garanzia della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro ai sensi del DPR 30/06/1965 n°1124, viene prestata anche per le malattie professionali indicate secondo le voci della tabella n°4 allegata al DPR 09/06/1975 n°482 e n°8 allegata al DPR 30/06/1965 n°1124 e dell'art. 10 del D.Lgs n. 38 del 23/02/2000 dal D.P.R. n. 336/1994 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura, escluse la silicosi e qualunque patologia direttamente od indirettamente derivante dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2. per le malattie conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte rappresentanti legali dell'Assicurato;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte rappresentanti legali dell'Assicurato.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
- 3. per le malattie professionali che si manifestino dopo ventiquattro mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

15) DANNI A COSE DI DIPENDENTI

L'assicurazione comprende i danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti dell'assicurato, portate o in deposito nell'ambito delle proprietà comunali, sempreché i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità dell'Assicurato a termini di legge. La garanzia si intende prestata con una franchigia fissa di EURO 300,00=, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di EURO 25.000,00=, per uno o più sinistri verificatesi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Si intende esclusa la R.C. per danni ad oggetti preziosi, denaro, valori, titoli di credito. Sono altresì esclusi in ogni caso i danni da furto, da incendio e danni a cose contenute nei veicoli di terzi.

16) RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società si obbliga a tenere indenne i dipendenti dell'Assicurato per quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge per lesioni corporali cagionate, in occasione del lavoro, ad altri dipendenti assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. La copertura è operante nei casi in cui non sussista, a termini di legge, alcuna responsabilità del datore di lavoro.

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o Amministratori dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

17) DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO - REGOLAZIONE PREMIO.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art.1901 C.C., entro 60 giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

Le eventuali rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C..

Il rischio di cui al presente capitolato dovrà essere messo in copertura dalle ore 24.00 del 31-12-2019. La Società aggiudicataria avrà il diritto al pagamento del premio, o rata di premio, entro i 60 giorni successivi all'effetto della copertura.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società o al Broker.

Il premio sarà regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire alla Società i dati necessari.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al relativo invio della appendice da parte della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine di trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società ad agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

18) DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La presente polizza ha durata dalle ore 24:00 del 31-12-2019 alle ore 24:00 del 31-12-2022 data in cui la polizza stessa cesserà automaticamente senza obbligo di invio della disdetta da una all'altra Parte. Il premio alla firma sarà corrisposto per il periodo dal 31-12-2019 al 31-12-2020 e successivamente dovrà essere corrisposto su base annua.

Ai sensi dell'Art. 106 Comma 11 del D.lgs 50/2016 è facoltà della Contraente, entro i 30 giorni antecedenti la scadenza finale della polizza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni ed il relativo rateo di premio sarà versato in relazione al periodo richiesto e dovrà essere espresso in dodicesimi del premio annuo anticipato e verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

19) SCADENZA DELL'ASSICURAZIONE

Alla scadenza terminale la polizza cesserà la propria efficacia senza l'obbligo tra le parti di ulteriori comunicazioni.

20) RESCINDIBILITA' ANNUALE

Pur essendo il contratto stipulato per una durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo a partire dalla scadenza del 31-12-2020, mediante lettera Raccomandata A.R. da inviarsi almeno 120 giorni prima della scadenza.

21) RECESSO PER SINISTRO

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, la stessa entro 30 gg. dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

22) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO - TERMINI DI DENUNCIA SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 30 giorni lavorativi da quando ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

23) COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione)

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori ed imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

24) GESTIONE DELLA POLIZZA

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker NORD BROKER S.r.l., incaricato dal Comune di Edolo, il ruolo di cui al D.Lgs 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. L'opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi ed agli usi di mercato, dalla Compagnia di assicurazione aggiudicataria dell'appalto mediante la liquidazione, in occasione dell'incasso dei premi assicurativi, di una parte delle provvigioni che vengono riconosciute alla propria rete agenziale per la conclusione dei contratti assicurativi. La remunerazione del broker dovrà essere prevista nella misura non inferiore al 10% del premio imponibile per le Polizze di cui ai Lotti 1), 2), 3), 4), 5) e 6). Tale compenso, percepito dal broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi, dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta e non potrà pertanto in nessun caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente Appaltante.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;

- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell'art. 1901 Cod. Civ. Il Broker provvederà alla rendicontazione con la Società Delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori.

25) FRANCHIGIA ASSOLUTA - RECUPERO FRANCHIGIE

Ferme restando le specifiche pattuizioni che prevedano l'applicazione di franchigie diverse ovvero scoperti con importi minimi non indennizzabili, per ogni sinistro deve intendersi operante una **franchigia di Euro 500,00=.** (Euro cinquecento/00).

Ove diversamente precisato si applicano le specifiche franchigie previste in polizza, senza possibilità di cumulo tra più franchigie o scoperti diversi.

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo. Alla fine di ciascuna annualità assicurativa la Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle stesse mediante emissione di apposita *Appendice di Recupero Franchigie* il cui importo sarà corrisposto dal Contraente contestualmente al premio di regolazione.

In tale *Appendice di Recupero Franchigie* sarà riportato:

- data del sinistro;
- nominativo della Controparte;
- importo liquidato;
- data del pagamento;
- importo da recuperare.

Per i detti sinistri, sin d'ora, il Contraente/Assicurato dà ampio mandato alla Società a trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o nella franchigia; a tal fine si obbliga a rimborsare alla Società medesima le somme da quest'ultima eventualmente anticipate per suo conto per i titoli menzionati; ciò entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal ricevimento della sopraccitata *Appendice di Recupero Franchigie*

26) RELAZIONE SUI SINISTRI

La Società s'impegna a fornire semestralmente al Broker di cui all'art. 24 del presente contratto i dati afferenti l'andamento del rischio (elenco dei sinistri denunciati, con indicazione dei liquidati, riservati e senza seguito).

27) PRECISAZIONI

Si prende atto tra le parti e si pattuisce che quanto stabilito dalle condizioni aggiuntive contenute nella presente sostituisce ogni altra disposizione contrattuale inerente i medesimi argomenti. Pertanto qualsiasi regolamentazione incompatibile con quanto così disciplinato, dovrà intendersi priva di effetto.

28) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- a) La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente.
- c) Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Società sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto

29) CONTEGGIO DEL PREMIO

Il premio viene determinato in base alle retribuzioni globali annue corrisposte dal Comune (vedesi *Definizioni* di polizza), **come risulta dal seguente conteggio:**

PREVENTIVO RETRIBUZIONI EROGATE AL PERSONALE		TASSO LORDO		PREMIO ANNUO LORDO
Euro 700.000,00=.	x	 ‰ finito	=	Euro

Scomposizione del Premio

Premio annuo imponibile	Euro
Imposte	Euro
TOTALE	Euro

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell'Art.17 della presente polizza verrà calcolata sulla base del tasso finito espresso nel presente articolo, fermo il Premio di Polizza da considerarsi Premio Minimo.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA' ASSICURATRICE

.....

.....